



CITTA' DI ALESSANDRIA
SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE
Via Lanza 29 - 15121 Alessandria
P.I./C.F. 00429440068
PEC: comunedialessandria@legalmail.it

LETTERA INVITO

Spett.le Ditta

OGGETTO: PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRAMITE LOCAZIONE, CON FACOLTA’ DI RISCATTO, DI APPARECCHIATURE PER LA RILEVAZIONE AUTOMATICA DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE, COMPRENSIVO DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SERVIZI CONNESSI. CIG 82332336CD – CUP I39E20000090004

Il Comune di Alessandria è lieto di invitarVi a presentare la Vs. migliore offerta nell’ambito della procedura indetta per l’affidamento della fornitura in oggetto indicata, a norma dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m e i..

Il presente documento contiene le norme relative alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta stessa.

La procedura verrà espletata sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), tramite richiesta di offerta (RdO) sul sito www.acquistinretepa.it, ove è stato individuato un Bando Mepa pertinente, “Bando: Beni Categoria: Veicoli e fornitura per la mobilità” - Codice CPV: 34923000-3, e ciò stante l’obbligo previsto dall’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, comma 130, della L. 30 dicembre 2018, Legge di stabilità per l’anno 2019, di ricorso a tale mercato ovvero ad altri mercati elettronici istituiti o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, per lo svolgimento delle procedure di acquisto di beni e servizi d’importo pari o superiore a euro 5.000,00 e inferiori alla soglia di rilievo comunitario, oggi pari a euro 214.000,00.

La procedura è aperta a tutti gli operatori economici in possesso delle abilitazioni necessarie all’inserimento delle offerte per il suddetto Bando Mepa.

La partecipazione alla procedura presuppone di aver preso visione e di accettare incondizionatamente i patti e le condizioni di seguito elencate e tutti i documenti di gara, in particolare il Capitolato Speciale al quale si rimanda in ordine agli obblighi e modalità di prestazione della fornitura.

Il presente documento, il Capitolato Speciale, oltre alla documentazione a questi allegati, integrano le prescrizioni contenute nella documentazione MePA di Consip, allegata al Bando: Beni, Categoria: Veicoli e fornitura per la mobilità”, per l’abilitazione di fornitori ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione: Capitolato d’oneri e relativo Allegato 16.

In caso di discordanza tra le prescrizioni, prevalgono quelle contenute nella documentazione redatta da questa Stazione Appaltante, in quanto essa è aderente alle specifiche necessità dell'Ente.

SEZIONE 1 – INFORMAZIONI PRELIMINARI

1. STAZIONE APPALTANTE

Comune di Alessandria

Servizio Autonomo Polizia Locale

Via Lanza, 29 - 15121 Alessandria

P.IVA. n. 00429440068

PEC: comunedialessandria@legalmail.it

Il Comune di Alessandria opera autonomamente in quanto dotato della necessaria qualificazione secondo quanto disposto degli articoli 37, secondo comma, e 216, decimo comma, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice di contratti pubblici) e s.m. e i. (in seguito: Codice).

Il «Profilo di committente», sezione «Amministrazione trasparente» del sito dell'Ente, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera nnn) e 29, comma 1, del Codice dei contratti è: <http://www.comune.alessandria.it>.

2. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Comandante Vicario del Servizio Autonomo di Polizia Locale, Alberto Fabrizio Bassani, tel. 0131/515633, indirizzo mail: alberto.bassani@comune.alessandria.it.

Il luogo di svolgimento del servizio è ALESSANDRIA codice NUTS ITC18.

3. CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1. Chiarimenti e/informazioni inerenti la procedura

La Stazione Appaltante offre l'accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica alla documentazione, disponibile all'interno dell'apposita sezione del portale <https://www.acquistinretepa.it>, nell'area dedicata agli operatori economici abilitati al Bando Mepa.

La documentazione verrà altresì pubblicata, tramite <http://www.comune.alessandria.it/amm-trasparente/gare-dappalto-procedure-aperte-ristrette-e-negoziate/gare-dappalto-procedure-aperte-ristrette-e-negoziate-anno-2020/>, all'indirizzo: Comune (<https://alessandria.acquistitelematici.it>).

Ogni richiesta di chiarimento o informazione sulla procedura deve essere trasmessa alla Stazione Appaltante tramite l'apposita area "Comunicazioni" prevista nel Sistema **entro il 17 marzo 2020**.

Le risposte alle richieste di chiarimento, se pertinenti, e/o eventuali ulteriori informazioni in merito alla presente procedura saranno comunicate ai concorrenti tramite l'area "Comunicazioni".

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Le risposte alle richieste di chiarimenti integrano a tutti gli effetti la documentazione di gara.

Per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l'operatore economico deve accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge o del presente Documento, in modo tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile senza alcuno spazio interpretativo o applicativo.

3.2. Comunicazioni agli operatori economici

Tutte le comunicazioni che intercorreranno tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici, si intendono validamente ed efficacemente effettuate tramite l'apposita area "Comunicazioni" prevista dal MEPA, riservata alla presente procedura, e/o all'indirizzo PEC comunicato in sede di presentazione dell'offerta. Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 3bis, 5 bis e 6 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m., ciascun operatore con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nella suddetta area del Sistema e all'indirizzo di posta elettronica certificata ivi indicato.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari indicati.

4. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO E IMPORTO OGGETTO DI RIBASSO

L'affidamento ha ad oggetto la fornitura tramite locazione di apparecchiature per la rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche, comprensivo di installazione, manutenzione e servizi connessi, nei termini in dettaglio descritti nel capitolato tecnico prestazionale, cui si rimanda integralmente, con la suddivisione di seguito riportata in termini di prestazioni principali ed accessorie.

Descrizione servizi	prestazione principale/secondaria
locazione apparecchiature per la rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche e fornitura dei dati relativi alle violazioni	P
Lavori di installazione categorie OS9 oppure OG11 oppure OS19	S1

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere il riscatto gratuito delle apparecchiature alla scadenza della durata contrattuale.

La procedura è costituita da un unico lotto in quanto trattasi di prestazione che può assumere valore ed utilità solo se unitariamente considerata; la suddivisione in lotti non garantirebbe, infatti, il rispetto dei principi di economicità ed efficacia nell'esecuzione del contratto medesimo e comporterebbe invece grandi criticità tecniche nell'organizzazione ed esecuzione della prestazione posto che i servizi accessori alla prestazione sono strettamente connessi alla fornitura che si intende conseguire.

Ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell'affidamento e valore a base di gara (comprensivo della facoltà di riscatto gratuito), è pari ad € 208.800,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Oneri per la sicurezza da interferenze, pari a € 0,00.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice, l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera per i servizi di natura non intellettuale che la stazione appaltante ha stimato pari ad € **567,672 per 1 anno di durata contrattuale**, calcolati:

- Sulla base della Tabella del Ministero del Lavoro per la Provincia di Novara, CCNL "AZIENDE DEL TERZIARIO, DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI" anno 2010, per le Aziende con più di 50

dipendenti, tenuto conto che non risultano esser emanate tabelle specifiche sulla Provincia di Alessandria e che Novara è per densità di popolazione ad essa assimilabile;

- Su un numero stimato di ore di manutenzione delle apparecchiature di un **Tecnico di II livello** pari a 20/annue;

Nel costo di manodopera non è stato conteggiato il costo del personale assegnato all'Help Desk in quanto normalmente condiviso tra più clienti. Tale costo dovrà esser, pertanto, considerato dagli offerenti nell'ambito delle spese generali e non nel costo di manodopera per l'esecuzione della presente fornitura.

L'appalto è finanziato con finanziamenti propri dell'amministrazione, a fronte di appositi stanziamenti di bilancio.

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'articolo art. 36, comma 9-bis, e 95, comma 3, lett. b-bis), del Codice e s. m. e i..

In caso di Ditte che abbiano presentato il medesimo miglior ribasso, si procederà a richiedere di presentare un'offerta migliorativa ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924.

Colui che risulta migliore offerente è dichiarato affidatario.

Ove non si abbiano, per qualsiasi causa, offerte migliorative, ovvero, anche quest'ultime, risultino di pari importo tra loro, si procederà mediante sorteggio.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente e congrua, ovvero di non aggiudicarla affatto qualora nessuna offerta dovesse risultare soddisfacente, così come previsto dall'art. 95, comma 12, del sopracitato Codice.

L'Amministrazione, inoltre, si riserva di non procedere all'affidamento della fornitura, di sospendere, di rinviare o annullare in ogni momento l'intero procedimento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, senza che i concorrenti possano vantare pretesa alcuna.

6. DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è di 365 giorni, decorrenti dalla data di stipula del contratto stesso.

E' facoltà della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 32, comma 13, del Codice, in casi di urgenza, dare avvio all'esecuzione anticipata del contratto nei modi e alle condizioni previste al comma 8 del suddetto Decreto, previa adozione da parte del Responsabile del Procedimento di apposito provvedimento autorizzativo nel quale si dia atto in concreto dei motivi che giustificano l'esecuzione anticipata e previ, in ogni caso, gli accertamenti previsti dalla legge e la costituzione della cauzione definitiva di cui al Capitolato Speciale. In tale caso la durata dell'appalto decorrerà dall'inizio effettivo del servizio.

SEZIONE 2 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

7. SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE

L'offerente dovrà risultare abilitato al Bando MePA "Bando: Beni, Categoria: Veicoli e fornitura per la mobilità", e possedere i requisiti ivi richiesti per l'abilitazione dei Fornitori.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi punti.

E' ammessa la partecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande, con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché di Consorzi di Imprese.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è vietato partecipare alla procedura in più di un RTI o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in RTI o consorzio ordinario.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

8. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla procedura gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 o che sono incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Per la comprova dei requisiti la Stazione Appaltante acquisirà d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni richieste.

Il dichiarante potrà rendere apposita dichiarazione d'insussistenza delle condizioni di esclusione indicate nel comma 1 dell'art. 80 del Codice per se e per le persone delegate a rappresentare e impegnare legalmente l'impresa o titolari di poteri di direzione o di vigilanza anche se cessate dalla carica nell'anno antecedente (titolare, soci accomandatari, amministratore unico o amministratore delegato con potere di rappresentanza, presidente e i membri del consiglio di amministrazione, consiglieri delegati, revisori, Direttori generali, procuratori speciali e institori, direttori tecnici, membri dell'Organismo di vigilanza..).

In luogo della dichiarazione dei soggetti (persone fisiche) cessati dalla carica nell'anno precedente, deceduti, irreperibili o indisponibili al rilascio della dichiarazione in proprio, è ammessa la dichiarazione del rappresentante legale dell'operatore economico, in loro vece, anche con la condizione «per quanto di propria conoscenza».

Qualora non si avvalga delle possibilità di cui sopra il dichiarante dovrà allegare al DGUE apposite dichiarazioni firmate digitalmente da tali soggetti.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente.

9. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

A pena di esclusione:

Per la prestazione principale: Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con le prestazioni oggetto della presente procedura.

Per la prestazione secondaria S1 (necessaria solo se l'operatore prevede di eseguire dei lavori): Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, ovvero per le cooperative ed i consorzi di cooperative iscrizione nell'apposito Registro prefettizio o nello Schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro, per attività coerenti all'esecuzione dei lavori per le categorie OS9 oppure OG11 oppure OS19, in relazione alla tecnologia che verrà proposta dagli offerenti nella relativa Offerta Tecnica.

10. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

A pena di esclusione:

Fatturato globale minimo annuo riferito all'esercizio finanziario 2018 pari almeno € 417.000,00 (I.V.A. di legge esclusa). Tale requisito è richiesto al fine di consentire la selezione di un operatore con esperienza nel settore oggetto della procedura, risultando proporzionato allo stesso e tale da garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza, di trasparenza e di proporzionalità, ed è stato infatti posto a norma dell'art. 83, comma 4, del codice che consente l'elevazione sino al doppio del valore stimato dell'appalto.

La comprova del requisito è fornita:

- 1) per le società di capitali, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- 2) per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di un anno, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento, quale copia conforme delle fatture emesse che riportino in modo analitico le prestazioni svolte o attestazione di un'amministrazione pubblica che indichi precisamente le somme fatturate.

In alternativa al fatturato, come specificato nelle Linee Guida ANAC n. 4 par. 4.2.1 lett. b), approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1907 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con Del. Consiglio n. 205 del 1 marzo 2018 e successivamente con Del. Cons. n. 636 del 10 luglio 2019, potrà essere dimostrata idonea capacità assicurativa contro i rischi professionali per importi pari alla capacità economico-finanziaria richiesta (attraverso idonea documentazione di natura NON autocertificativa).

11. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA-PROFESSIONALE

Devono essere dimostrati a pena di esclusione:

Per la prestazione principale:

1. Aver effettuato negli anni precedenti la data di ricezione dell'invito una fornitura analoga a quella oggetto della procedura, per una durata almeno annuale e di importo contrattuale minimo annuale pari a € 100.000, per un Ente Pubblico o un Organismo di diritto pubblico. L'attività dovrà esser stata svolta in maniera consecutiva e con buon esito (senza che si siano verificate inadempienze gravi cui siano conseguiti provvedimenti definitivi). Si precisa che il concetto di "servizio analogo", e parimenti quello di "fornitura analoga", deve essere inteso come similitudine tra le diverse prestazioni richieste. Un servizio/fornitura sarà, pertanto, considerato analogo se rientrante nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce la procedura, cosicché possa ritenersi che grazie ad esso il concorrente abbia maturato la capacità di svolgere quest'ultimo. Quand'anche un singolo servizio (o fornitura) non possa considerarsi pienamente "analogo" a quello oggetto di gara la valutazione che verrà compiuta non potrà che essere di tipo complessivo, e ciò in quanto la sommatoria di tutti i servizi o forniture dichiarate può ragionevolmente essere considerata quale indice di idoneità tecnica alla corretta esecuzione dell'appalto e di affidabilità. Stante quanto sopra si ritiene per fornitura analoga a quella oggetto della procedura indetta si intende l'esperienza pregressa nel settore della commercializzazione, installazione, manutenzione e/o assistenza tecnica di tali apparecchiature. Al fine della comprova, dovrà essere prodotto un elenco recante le esperienze vantate, il nominativo e recapito telefonico, e-mail del referente dell'ente presso cui è stata svolta la prestazione, la data di inizio e fine del contratto o un'attestazione di buona esecuzione rilasciata dall'amministrazione/ente contraente, con indicazione dell'oggetto del contratto, l'importo contrattuale annuale ed il periodo di esecuzione;
2. certificazione conformità tecnica delle apparecchiature. Per la comprova del requisito dovrà esser fornita copia dei decreti di omologazione rilasciati dal Ministero competente;
3. Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 o successiva nel settore EA33. La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 o successiva. Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008. Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

Per la prestazione secondaria S1 (necessaria solo se l'operatore prevede di eseguire dei lavori):

4. (per le imprese sprovviste di regolare attestazione SOA):

- importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di ricezione del presente invito non inferiore a € 40.000,00;
- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di ricezione dell'invito;

- attrezzatura tecnica adeguata ai lavori da espletarsi.

OVVERO

5. **(per le imprese in possesso dell'attestazione SOA):** attestazione (o copia autenticata o fotocopia sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante) rilasciata da società di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità, relativa, alternativamente, alla categoria OS9, OG11 o OS19 in base alla tipologia di lavori che l'operatore prevede di eseguire ed alla tecnologia che verrà proposta nell'Offerta Tecnica.

12. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE, CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b), c), d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

1. In caso di raggruppamento orizzontale:

- paragrafi 8, 9 e 11, punti 2, 4/5: da ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda o GEIGE;
- paragrafo 10 e 11, punto 1, 3: cumulativamente fermo restando che la mandataria deve possedere la quota maggioritaria;

2. In caso di raggruppamento verticale (una impresa svolge la prestazione principale e una o più imprese la prestazione secondaria):

- paragrafo 8: da ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda o GEIGE;
- paragrafo 9: dalla mandataria e dalle mandanti esecutrici ciascuna per la prestazioni che verranno svolte;
- paragrafo 10: cumulativamente fermo restando che la mandataria deve possedere la quota maggioritaria;
- paragrafo 11:
 - 11, punto 1 e 2 dalla mandataria;
 - 11, punti 3, 4/5dalla/e mandante/i esecutrice/i;

3. In caso di raggruppamento misto (tutte le imprese svolgono la prestazione principale e una o più imprese la prestazione secondaria):

- paragrafo 8, 9 prestazione principale e 11, punto 2: da ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda o GEIGE;
- paragrafo 9 prestazione secondaria: dalla/e mandante/i esecutrice/i;
- paragrafo 10 e 11, punto 1, punto 3: cumulativamente fermo restando che la mandataria deve possedere la quota maggioritaria;
- paragrafo 11, punto 4/5: dalla/e mandante/i esecutrice/i;

4. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice:

- paragrafo 8 e 9: dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici;

- paragrafi 10 e 11: direttamente dal Consorzio, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
5. **per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice:-**
- paragrafo 8 e 9: dal Consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici;
 - paragrafi 10 e 11: dal Consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

13. AVVALIMENTO

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e d’idoneità professionale.

L’operatore qualora intenda ricorrere all’avvalimento dovrà produrre, pena l’irregolarità essenziale, la seguente documentazione:

- 1) una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante:
 - l’impegno ad obbligarsi verso il concorrente e verso il Comune a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - il possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento.
- 2) **per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, per attestare di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione indicate dall’articolo 80 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. e dall’articolo 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 (divieto di contrarre per gli operatori che hanno concluso contratti o conferito incarichi ai soggetti indicati nel medesimo articolo) e di non esser incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione e che nelle suddette cause non si trovano le persone delegate a rappresentare e impegnare legalmente l’impresa;**
- 3) originale o copia autenticata del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all’articolo 1325 del codice civile e dell’ultimo periodo dell’articolo 89 del Codice e deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente, le risorse ed i mezzi prestati in modo determinato e specifico, non potendosi l’avvalimento risolversi nel prestito di un valore puramente cartolare e astratto, pena la nullità dello stesso.

Le dichiarazioni devono essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

La mancata produzione di tale documentazione è sanabile, mediante soccorso istruttorio, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

E ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In tali ipotesi il RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

14. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare a norma dell'art. 105 del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Prima della stipula del contratto la Stazione Appaltante procederà alla verifica di assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice nei confronti del subappaltatore.

15. VERIFICA DEI REQUISITI

Ai sensi dell'art. 36 comma 6-ter e dell'art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale nonché di carattere tecnico-professionale ed economico-finanziario per la partecipazione alla procedura è acquisita attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, denominata Banca nazionale degli operatori economici, nei confronti del soggetto che risulterà affidatario.

Fino all'adozione del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di definizione delle modalità di subentro nelle Convenzioni stipulate dall'ANAC, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC in ossequio all'art. 216, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

Ciascun Concorrente, potrà registrarsi al Sistema AVCPass secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati accedendo all'apposito link sul portale dell'ANAC www.anticorruzione.it "Servizi" – "Servizi on line" – "AVCPASS Operatore Economico". Effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPass e individuata la procedura di affidamento ed il relativo Lotto cui intende partecipare, viene rilasciato dal Sistema un "PassOE".

La mancata produzione del PassOE non costituisce motivo di esclusione.

Si segnala che, nel caso in cui partecipino concorrenti che non risultino essere registrati presso il detto Sistema, la Stazione Appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione medesima.

In subordine, ai fini delle verifiche di cui sopra, ove per qualsivoglia ragione il sistema AVCPASS o il collegamento non risultassero pienamente operanti per un prolungato lasso di tempo, si procederà in osservanza della normativa preesistente.

È sempre possibile, per l'operatore economico, presentare di propria iniziativa la documentazione idonea necessaria alla comprova del possesso dei requisiti, nei limiti ammessi dall'ordinamento con riferimento all'articolo 40 del D.P.R. n. 445 del 2000.

La verifica può essere estesa anche ad operatori economici offerenti diversi dall'affidatario.

Ai sensi dell'articolo 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la verifica può essere fatta anche in qualsiasi momento nel corso della procedura, per uno o più d'uno degli offerenti, e in caso di verifica negativa:

- a) se non è stata ancora disposto l'affidamento, esclude l'Offerente per il quale non sono confermate le dichiarazioni già presentate;
- b) revoca l'affidamento se accerta in capo all'affidatario l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.

SEZIONE 3 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

16. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 23.59 del 19 marzo 2020.

L'offerta si compone dei seguenti documenti racchiusi in tre buste virtuali:

- **BUSTA A - Documentazione Amministrativa;**
- **BUSTA B - Offerta Tecnica.**
- **BUSTA C – Offerta Economica.**

Si precisa che:

- La presentazione dell'offerta avviene esclusivamente attraverso la procedura prevista dal Sistema acquisti in rete a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante; in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta, rispetto al termine prefissato, malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti, interruzioni nel funzionamento del Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione disponibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it o a qualsivoglia altro motivo, la Stazione Appaltante è manlevata da qualsiasi responsabilità;
- nessun compenso/rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte o di qualsiasi altra documentazione presentata per partecipare alla procedura in oggetto. Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti resta acquisita agli atti della Stazione Appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle imprese non affidatarie (ad eccezione della garanzia provvisoria);

- l’offerta formulata dall’Impresa concorrente ha natura di proposta contrattuale. La proposta contrattuale è sempre revocabile fino al momento di avvio della seduta di gara. Il limite per l’esercizio della facoltà di revoca è costituito dal termine per la presentazione dell’offerta. Trascorso tale termine la proposta contrattuale diventa irrevocabile e l’impresa concorrente è obbligata alla propria offerta, per un periodo di giorni 180 (centottanta), a partire dalla data ultima fissata per la presentazione delle offerte. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data;
- non devono esser indicati o comunque forniti dati dell’offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura;

17. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il concorrente dovrà inviare e far pervenire attraverso il Sistema, nella Busta virtuale A – Documentazione amministrativa, i seguenti documenti:

- 1) **DGUE** secondo il modello di cui all’Allegato 1_lettera_DGUE” e dichiarazioni a corredo nei termini di cui al paragrafo 17.1;
- 2) **PASSOE** di cui all’art. 2, comma 3, lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente, firmato digitalmente dai diversi soggetti aventi titolo secondo quanto specificato nel documento medesimo; **in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria;**
- 3) **garanzia provvisoria e dichiarazione di un fideiussore contenente l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria**, resa con le modalità e prescrizioni di cui al punto 17.2;
- 4) **ricevuta di pagamento del contributo pari a € 20,00 a favore dell’ANAC** di cui al punto 17.3; il partecipante deve inserire, a seconda della modalità di pagamento scelta, scansione digitale della ricevuta di pagamento;
- 5) **In caso di avalimento:** tutta la documentazione richiesta al precedente paragrafo 13;
- 6) **In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo/consorzio/GEIGE:**
 - **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:** copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, firmata digitalmente dal rappresentante legale/procuratore della mandataria;
 - **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:** atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autenticata e firmata digitalmente dal rappresentante legale/procuratore del capofila, ove sia indicato il soggetto designato quale capofila;
 - **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:** dichiarazione firmata digitalmente dai rappresentanti legali di tutte le imprese/consorzi/GEIGE attestante:
 - a) l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa

qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

17.1. Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il DGUE messo a disposizione sul portale, sottoscritto con firma digitale dai soggetti legittimati ad impegnare l'Operatore economico o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma, che si devono astenere dall'allegare copia del documento di riconoscimento.

Qualora sia presente la figura del procuratore (art. 2209 e segg. C.C.) o del procuratore speciale, il documento può essere sottoscritto dallo stesso ma i relativi poteri vanno comprovati allegando copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico e da questi firmata digitalmente ovvero copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo e dei documenti di riconoscimento); in tal caso la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata a norma degli art. 18 e seguenti del D.Lgs. 445/2000 e s.m. e i.. Nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva, firmata digitalmente dal procuratore, deve attestare la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

In caso di:

- ✓ R.T.I., aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete con rappresentanza/soggettività giuridica o di Consorzi ordinari di concorrenti costituiti, deve esser presentato un documento unitario firmato dal/i legale/i rappresentante/i o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma della mandataria o dall'operatore economico che riveste il ruolo di organo comune;
- ✓ R.T.I./Consorzi ordinari di concorrenti costituendi o di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete senza soggettività giuridica o di organo comune privo del potere di rappresentanza o sprovvista di organo comune oppure con organo comune privo dei requisiti di qualificazione, devono esser presentati documenti disgiunti firmati dal/i legale/i rappresentante/i o da persona/e munita/e di comprovati poteri di firma per ogni singola impresa raggruppanda/consorzianda o dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune o dell'impresa che riveste la qualifica di mandataria nonché di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete;
- ✓ Consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016, devono esser presentati documenti disgiunti firmati dal/i legale/i rappresentante/i o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma sia per il Consorzio che per i consorziati per conto dei quali il consorzio concorre

17.2. Garanzia Provvisoria

La documentazione amministrativa è corredata anche da:

- 1) una **garanzia provvisoria**, costituita a norma dell'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente **pari a € 4.160,00, salve le riduzioni previste all'art. 93, comma 7, del Codice;**
- 2) una **dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di

impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'affidamento, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'affidamento, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (DM 19 gennaio 2018, n. 31);
- d) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
- f) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono presentate in una delle seguenti forme:

- documento informatico ai sensi dell'art. 1, lett. p), del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dall'operatore economico e del soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo firmato dal rappresentante legale dell'operatore economico e dal soggetto che impegna il garante con allegate copie dei documenti di riconoscimento) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente, al momento della stipula del contratto e, agli altri

concorrenti, tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto affidamento.

17.3. Contributo ANAC

Il pagamento del contributo è dovuto a pena d'esclusione.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67, della l. 266/2005.

18. OFFERTA TECNICA

Una volta completato il caricamento della documentazione amministrativa, nel campo obbligatorio "Offerta tecnica", dovrà esser inserita, a pena di esclusione, una relazione tecnica dei servizi offerti che dovrà essere strutturata seguendo l'articolazione della griglia di valutazione di cui all'art. 20.1 e contenente ogni elemento utile ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Le pagine devono essere in formato A4, il font di tipo Calibri di dimensione 11, e di massimo 20 pagine. Non sono accettate le pagine redatte "per immagine". Le immagini saranno accettate solo come foto, disegni, diagrammi e simili utili a documentare quanto descritto e se inserite nel documento predetto o prodotte tramite la piattaforma telematica, nei limiti dimensionali da questa previsti, a mero scopo esemplificativo di quanto dichiarato nell'Offerta stessa.

Il fornitore potrà indicare l'url e le credenziali di accesso ad un applicativo di prova per mostrare le caratteristiche tecniche dell'applicativo stesso.

L'offerta tecnica dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto munito di rappresentanza del concorrente o da suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati l'offerta dovrà essere unica, firmata digitalmente:

- ✓ R.T.I., aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete con rappresentanza/soggettività giuridica o di Consorzi ordinari di concorrenti costituiti, dal/i legale/i rappresentante/i o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma della mandataria o dall'operatore economico che riveste il ruolo di organo comune;
- ✓ R.T.I./Consorzi ordinari di concorrenti costituendi o di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete senza soggettività giuridica o di organo comune privo del potere di rappresentanza o sprovvista di organo comune oppure con organo comune privo dei requisiti di qualificazione, dal/i legale/i rappresentante/i o da persona/e munita/e di comprovati poteri di firma di ogni singola impresa raggruppanda/consorzianda o dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune o dall'impresa che riveste la qualifica di mandataria nonché di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete;
- ✓ Consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016, dal/i legale/i rappresentante/i o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma per il Consorzio.

19. OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente, a pena di esclusione, dovrà inviare e far pervenire attraverso il Sistema una "Offerta economica" sottoscritta digitalmente.

Alla voce "canone mensile" dovrà essere indicato l'importo mensile offerto, come risultante sulla base dello sconto percentuale proposto sull'importo posto a base di gara, pari a € 208.800,00 (duecentottomila euro) IVA esclusa. Tali valori dovranno essere espressi con modalità solo in cifre e con 2 decimali dopo la virgola.

I prezzi indicati nell'offerta s'intendono fissi e invariabili per tutta la durata del contratto e non sarà prevista alcuna revisione periodica degli stessi.

L'operatore dovrà anche presentare un documento conforme all'"Allegato 3_lettera invito_ dettaglio dell'offerta economica", in cui deve inserire le specifiche dell'offerta proposta, e precisamente:

- lo sconto percentuale offerto;
- il prezzo complessivo offerto;
- i costi della manodopera (inteso come costo del lavoro, comprensivo delle retribuzioni dirette o indirette, TFR, contributi ed oneri previdenziali ed assistenziali, indennità integrative ed ogni altra componente retributiva);
- gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'articolo 95, comma 10, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, intesi come costi di sicurezza a carico dell'Azienda.

I costi sopra indicati, connessi con l'attività di impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dell'appalto.

A norma del combinato disposto di cui agli artt. 95, comma 10, e 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50 e s.m., l'omessa indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali, determina l'esclusione della ditta offerente senza possibilità di soccorso istruttorio.

L'offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto munito di rappresentanza del concorrente.

Qualora sia presente la figura del procuratore (art. 2209 e segg. C.C.) o del procuratore speciale, il documento può essere sottoscritto dallo stesso ma i relativi poteri vanno comprovati allegando copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico e da questi firmata digitalmente ovvero copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo e dei documenti di riconoscimento); in tal caso la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata a norma degli art. 18 e seguenti del D.Lgs. 445/2000 e s.m. e i.. Nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva, firmata digitalmente dal procuratore, deve attestare la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Nel caso di concorrenti associati l'offerta dovrà essere unica, firmata digitalmente nei seguenti termini:

- ✓ R.T.I., aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete con rappresentanza/soggettività giuridica o di Consorzi ordinari di concorrenti costituiti, dal/i legale/i rappresentante/i o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma della mandataria o dall'operatore economico che riveste il ruolo di organo comune;

- ✓ R.T.I./Consorti ordinari di concorrenti costituendi o di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete senza soggettività giuridica o di organo comune privo del potere di rappresentanza o sprovvista di organo comune oppure con organo comune privo dei requisiti di qualificazione, dal/i legale/i rappresentante/i o da persona/e munita/e di comprovati poteri di firma di ogni singola impresa raggruppanda/consorzianda o dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune o dall'impresa che riveste la qualifica di mandataria nonché di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete;
- ✓ Consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016, dal/i legale/i rappresentante/i o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma per il Consorzio.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella documentazione offerta economica, costituirà causa di esclusione.

Verranno altresì escluse le offerte in rialzo, indeterminate, plurime, condizionate, alternative o riferite solo ad una parte delle prestazioni oggetto della procedura.

L'Offerta economica dovrà avere validità per un massimo di 180 giorni solari consecutivi dalla scadenza del termine fissato per la sua presentazione.

20. CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

L'aggiudicazione avverrà con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 36, comma 9bis, e 95 comma 3, lett. b-bis), del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta Tecnica	80 punti
Offerta Economica	20 punti
TOTALE	100

Il punteggio complessivo di ogni singola offerta sarà dato dalla seguente formula:

$$PA\alpha = POT\alpha + POE\alpha$$

$PA\alpha$ = Punteggio aggregato del singolo concorrente α

$POT\alpha$ = Punteggio Offerta Tecnica del singolo concorrente α

$POE\alpha$ = Punteggio Offerta Economica del singolo concorrente α

α = concorrente (può assumere valori da 1, 2, 3, ..., k)

20.1. Criteri di valutazione dell'offerta Tecnica

Il punteggio è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella tabella vengono indicati i punteggi discrezionali "qualitativi", il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice, e i punteggi

“quantitativi”, attribuiti in base a quanto specificato nell’offerta mediante l’applicazione di una formula matematica.

1. **Descrizione delle esperienze maturate dal concorrente negli ultimi 5 anni in tema di gestione delle apparecchiature semaforiche:** La valutazione sarà basata sull’esperienza professionale vantata in relazione al numero e tipologia di contratti gestiti onde poter meglio apprezzare il contenuto e affidabilità dell’offerta **fino a 5 punti (QL)**;
2. **Caratteristiche delle apparecchiature dei sistemi di rilevazione delle infrazioni semaforiche – max punti 33, di cui:**
 - 1.1 prestazioni del sistema di gestione dei procedimenti sanzionatori **fino a punti 5 (QN)**:
 - 1.1.1 il sistema di gestione consente di visualizzare da un’unica pagina almeno tre fotogrammi ed un filmato: **punti 5**
 - 1.1.2 il sistema consente di visualizzare da un’unica pagina almeno due fotogrammi ed un filmato: **punti 3**
 - 1.2 prestazioni del sistema di gestione dei procedimenti sanzionatori: il sistema presegnala la presenza di mezzi di polizia/soccorso/con targhe speciali: **punti 3 (QN)**
 - 1.3 prestazioni del sistema di gestione dei procedimenti sanzionatori: il sistema presegnala le situazioni di accertamento dubbie (veicoli che non impegnano del tutto l’intersezione / compiono manovre nell’area di intersezione / targhe di non certa leggibilità / ecc.): **punti 5 (QN)**
 - 1.4 prestazioni del sistema di gestione dei procedimenti sanzionatori: il sistema presegnala le targhe estere: **punti 5 (QN)**
 - 1.5 prestazioni dell’interfaccia al software di gestione delle infrazioni: integrazione con PIEMME di Sapidata S.p.A. già in funzione o già realizzata in passato (dichiarazione del produttore del software): **punti 5 (QN)**
 - 1.6 qualità del progetto offerto: progetto corredato della descrizione puntuale, con: 1. indicazione di caratteristiche, marca e modello di ogni componente principale della fornitura oggetto di gara / 2. descrizione dettagliata del funzionamento del sistema: **fino a punti 5 (QL)**
 - 1.7 qualità del progetto offerto: progetto corredato della descrizione dettagliata del funzionamento del sistema, con analisi dell’impianto semaforico esistente, dei tempi di accensione delle luci e di deflusso del traffico: **fino a punti 5 (QL)**
3. **Servizi di assistenza garantita per 7 giorni 24 ore su 24 – punti 3 (QN).**
4. **sistemi adottati per la protezione dagli atti vandalici dei dispositivi installati: fino a punti 5 (QL)**
5. **sistema di illuminazione o comunque tecnologia di funzionamento con luce notturna non percepibile dall’utente: punti 3 (QN)**
6. **disponibilità entro le 24 ore delle immagini catturate on-line, su sito dedicato: punti 5 (QN)**
7. **Cessione Codice sorgente con licenza «GNU Affero General Public License» versione 3 e successive (codice SPDX: AGPL-3.0-or-later): <https://spdx.org/licenses/AGPL-3.0-or-later>**

later.html: punti 4 (QN).

8. Cessione documentazione tecnica del software rilasciata con licenza Creative Commons CC-BY 4.0 (codice SPDX: CC-BY-4.0) <https://spdx.org/licenses/CC-BY-4.0.html>: punti 3 (QN).

9. descrizione della Soluzione tecnologica innovativa che si intende adottare anche al fine di renderne possibile l'eventuale applicazione in altri siti o ambiti: max. 7 punti (QL).

10. Fornitura in locazione di apparecchiature di rilevazione neutre dal punto di vista tecnologico e utilizzabili anche con altri software attraverso interfacce standard: max. 7 punti (QL).

9. tempi di attivazione del servizio – max punti 5 (QN);

➤ attivazione del servizio entro 30 giorni dall'affidamento: 5 punti

➤ attivazione del servizio entro 45 giorni dall'affidamento: 3 punti

Per ricavare il punteggio dell'Offerta Tecnica del singolo concorrente α si applicherà il metodo "aggregativo compensatore" come di seguito espresso:

$$POT\alpha = \sum n[Wi*V(a)i]$$

Wi = Punteggio attribuito al requisito (i)

$V(a)i$ = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i)

$V(a)i$ = può assumere valori tra zero e uno

n = numero dei requisiti (desumibili dalla Tabella A1)

$\sum n$ = sommatoria rispetto a tutti i requisiti

La Commissione valuterà le offerte assegnando i punteggi in base ai valori elencati nelle tabelle seguenti ricorrendo, ove necessario per la definizione dei coefficienti alla "media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari". Nello specifico, i Commissari procedono all'attribuzione dei coefficienti, compresi tra 0 e 1 secondo lo schema che segue:

Valore del coefficiente	Giudizio	Criterio motivazionale
0,00	Del tutto inadeguata	I contenuti oggetto di valutazione vengono semplicemente richiamati
0,20	Inconsistente	Indicato qualche contenuto, ma non articolato e/o qualitativamente inconsistente
0,40	Insufficiente	Contenuti limitati, articolati in modo frammentario e/o quantitativamente poco consistenti

0,60	Sufficiente	Contenuti pertinenti anche se essenziali, descritti in modo abbastanza chiaro ed ordinato ma quantitativamente poco consistenti
0,80	Buona	Contenuti esaurienti, descritti in modo chiaro ed articolato e/o quantitativamente abbastanza consistenti
1	ottima	Contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro, completo e dettagliato e/o quantitativamente molto consistenti

Per ogni requisito valutato si procederà al calcolo della media dei coefficienti attribuiti dai commissari.

20.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerte economica

Il concorrente in relazione all'elemento a base d'asta dovrà presentare un'OFFERTA ECONOMICA cui verrà attribuito un punteggio massimo di punti 20.

Il prezzo offerto si intenderà onnicomprensivo di tutti gli oneri, spese e remunerazione per l'esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale.

Il punteggio economico verrà attribuito secondo la formula di seguito rappresentata:

$$PE = PEmax_i \times [1 - (P/BA)^n]$$

Dove:

PEmax = punteggio massimo attribuibile (20 punti);

BA = prezzo a base d'asta (208.800,00 €);

P= prezzo offerto dal concorrente a cui si deve attribuire il punteggio;

n= 2

I punti saranno approssimati alla seconda cifra decimale, che sarà arrotondata per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4, per eccesso se compresa tra 5 e 9.

21. DISCIPLINA DELLE SEDUTE DI GARA

21.1. Apertura delle buste

La prima seduta pubblica per l'apertura delle offerte si terrà, in modalità telematica, presso il Servizio Autonomo Gare, Appalti e Contratti, il giorno 20 marzo 2020 alle ore 09.00.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e ora che saranno comunicate ai concorrenti attraverso la piattaforma almeno 1 giorno prima della data fissata.

Le successive sedute pubbliche saranno comunicate con le medesime modalità.

I concorrenti potranno assistere alle operazioni di gara solo da remoto, collegandosi al link contenuto nella comunicazione di avvio seduta di gara.

Conformemente alle Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del RUP" approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1096 del 26/10/2016, aggiornate al D.Lgs. n. 56/17 con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11/10/2017, il RUP avvia le operazioni di gara e procede ad esaminare la documentazione amministrativa dei concorrenti, provvedendo a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente documento;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al punto 21.2;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21.2. Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- **il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;**
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), sono sanabili solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Nel caso di richiesta da parte della Stazione Appaltante di chiarimenti e/o integrazioni, il concorrente visualizzerà detta richiesta tramite il Sistema Acquisti in rete.

Per tanto la documentazione integrativa sarà inviata alla Stazione Appaltante, entro il termine stabilito, attraverso tramite l'apposita area "Comunicazioni" prevista nel Sistema.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

21.3. Cause di esclusione

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle Buste delle Offerte, gli offerenti:

- a) Che non producono l'Offerta Tecnica od Economica;
- b) in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, che hanno presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi; l'esclusione è disposta per entrambi, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice;
- c) che incorrono in violazioni o inadempimenti oggettivamente irrimediabili, quali:
 - motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, anche qualora intervenisse successivamente la cessazione postuma dei predetti motivi di esclusione;
 - assenza o carenza dei requisiti non risolvibile senza il concorso di nuovi operatori economici, anche qualora tali requisiti maturassero successivamente al procedimento di ammissione;
- d) che, in caso di avvalimento, hanno allegato un contratto nullo per assenza di sottoscrizione o con oggetto non determinato né determinabile; oppure hanno indicato un ausiliario che a sua volta si avvale di un operatore terzo ausiliario (divieto del cosiddetto «avvalimento a cascata»). Sono altresì esclusi gli operatori economici ausiliari che hanno presentato offerta autonomamente o hanno partecipato in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti o si sono costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti; l'esclusione è disposta ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del Codice.

22. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice viene nominata, ai sensi dell'art. 77 e 216, comma 12, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di membri pari a 3, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi del comma 9 del suddetto art. 77. A tal fine rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

Essa viene affiancata da un segretario verbalizzante senza diritto di voto.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti.

La stazione appaltante pubblica la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice.

23. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La Commissione aggiudicatrice, in seduta pubblica telematica, procede allo sblocco della documentazione Offerta Tecnica dei concorrenti ammessi alla fase successiva della gara, verificando la presenza dei documenti richiesti dalla presente Lettera Invito.

Indi, in una o più sedute riservate, la Commissione aggiudicatrice procederà all'esame e valutazione delle offerte tecniche ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi applicando i criteri e la formula precedentemente indicata.

In successiva seduta pubblica telematica, verranno resi noti i punteggi attribuiti all'offerta tecnica, e si procederà allo sblocco della documentazione Offerta Economica, dando evidenza dei relativi ribassi offerti.

Sarà, pertanto, stilata una graduatoria provvisoria sulla base del punteggio ottenuto dalla somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

24. AFFIDAMENTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e rimette al RUP tutti gli atti ai fini dei successivi adempimenti.

Il RUP procederà alla valutazione di congruità dell'offerta ai sensi dell'articolo 95, comma 10 del Codice.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare la fornitura in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente e congrua, ovvero di non affidarla affatto qualora nessuna offerta dovesse risultare conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, così come previsto dall'art. 95, comma 12, del sopracitato Codice.

L'Amministrazione, inoltre, si riserva di non procedere all'affidamento, di sospendere, di rinviare o annullare in ogni momento l'intero procedimento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, senza che i concorrenti possano vantare pretesa alcuna.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, del Codice, affida la fornitura.

L'affidamento diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti dichiarati.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'affidamento, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante affiderà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere affidato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la fornitura verrà disposta, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

L'affidamento è comunicato attraverso il Sistema ai sensi dell'art. 76, comma 5, del Codice.

25. STIPULA DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto sarà effettuata ad intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. n. 159/2011.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a norma del vigente regolamento comunale sui Contratti approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 23 del 13/02/019.

L'affidatario è obbligato entro il termine prescritto dalla Stazione Appaltante con apposita richiesta, e in assenza di questa, entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta comunicazione dell'affidamento:

- a fornire la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- a depositare presso la Stazione Appaltante idonea polizza assicurativa con i massimali previsti all'art. 21 del Capitolato;
- a depositare presso la Stazione Appaltante la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e con le modalità previste dall'art. 103 del Codice;

Il mancato deposito della documentazione nei termini di cui sopra può comportare l'irrogazione delle penali previste all'art 16 del Capitolato Speciale d'Appalto ovvero, a scelta dell'Amministrazione, alla revoca dell'affidamento. In tal caso la Stazione Appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni, ivi compresi i danni di ritardo o i maggiori oneri da sostenere per un nuovo affidamento, e potrà affidare al concorrente che segue in graduatoria.

La cauzione resterà vincolata per la Ditta aggiudicataria per tutta la durata del contratto e viene restituita dopo aver accertato che la Ditta abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi e, comunque, fino a quando non sia stata definita ogni eventuale eccezione o controversia per cui la Stazione Appaltante nulla ha più da pretendere.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

26. DUVRI

Ai sensi della Determinazione 5 marzo 2008, n. 3, dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) e dell'articolo 26, comma 3 bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, non è necessario redigere, per l'affidamento in argomento, il Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI).

27. PROCEDURE DI RICORSO

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, Corso Stati Uniti, 45, 10129 Torino, tel. 011/5576411, fax 011/539265 PEC: to_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it

Per informazioni sui termini di presentazione di ricorso: cfr. D.lgs.104/2010 e s.m.i.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell'ambito della procedura di cui al presente documento.

29. CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITÀ

Con la partecipazione alla procedura l'operatore economico:

- Dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con deliberazione della Giunta n. 30 del 28/01/2014, reperibile sul sito alla pagina <http://www.comune.alessandria.it/amm-trasparente/codici-di-condotta/> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- Si impegna ad accettare e a rispettare il protocollo di legalità sottoscritto dal Comune di Alessandria e dalla Prefettura (Ufficio Territoriale del Governo) di Alessandria in data 5 luglio 2011 e il patto di integrità adottato dalla Stazione appaltante con deliberazione della Giunta comunale n. 163 in data 8 giugno 2016 in applicazione dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012.

Il Responsabile del Procedimento
Comandante Vicario Alberto Fabrizio Bassani
Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 – D.P.C.M. 22 febbraio 2013)

ALLEGATI:

- Allegato 1_ lettera invito_DGUE;
- Allegato 2_ lettera invito _ dettaglio dell'offerta economica;
- Allegato 3_ lettera invito _ Patto d'Integrità del Comune di Alessandria;
- Allegato 4_ lettera invito _ Informativa privacy;
- Allegato 5_ lettera invito _ Schema di contratto;